REGOLAMENTO N. 31/65/CEE, 5/65/EURATOM DEI CONSIGLI

del 16 marzo 1965

relativo all'ammontare e alla durata dell'indennità forfettaria temporanea di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto dei funzionari

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

Visto il regolamento n. 31 (C.E.E.), 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica (1), ed in particolare l'articolo 4 bis dell'allegato VII di detto statuto, nonché gli articoli 21 e 65 di detto regime,

Vista la proposta della Commissione della Comunità Economica Europea e della Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica,

Considerando che compete ai Consigli di stabilire, deliberando su proposta delle Commissioni, l'ammontare e la durata dell'indennità forfettaria temporanea di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'indennità forfettaria temporanea di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è concessa per due anni.

Articolo 2

Tale indennità forfettaria temporanea è fissata in:

— 500 Fr.b. al mese per il funzionario assegnato ad uno degli impieghi enumerati all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto e inquadrato nel grado C 4 o C 5;

— 750 Fr.b. al mese per il funzionario assegnato ad uno degli impieghi sopra citati e inquadrato nel grado C 1, C 2 o C 3.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1965.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 1965.

Per i Consigli

Il Presidente

M. COUVE DE MURVILLE

(1) GU n. 45 del 14. 6. 1962, pag. 1385/62.